

Il lavoratore autonomo (titolare di ditta individuale) è corresponsabile per i danni subiti se consapevole e “compartecipe” della irregolarità del cantiere: la sicurezza come “OBBLIGAZIONE INTEGRATA”

B&P NEWS

Sicurezza
sul lavoro

Con sentenza pubblicata il 21 febbraio 2019 il Tribunale civile di Ravenna, pronunciandosi sulla domanda risarcitoria formulata da un lavoratore autonomo, titolare di ditta individuale, per le gravi lesioni subite a seguito di un investimento da parte di un mezzo nell'ambito di un **cantiere edile**, ha affermato importanti principi in tema di responsabilità del lavoratore autonomo.

Trattavasi di un cantiere nel quale, terminate le lavorazioni di cui al contratto principale, **dopo diversi mesi di sospensione** erano proseguiti i lavori di finitura con appaltatori **direttamente incaricati dal committente** e **all'insaputa** del direttore dei lavori e del coordinatore per la sicurezza, nominati nell'ambito delle precedenti lavorazioni al grezzo.

Il Giudice ha affermato **l'estraneità del direttore lavori** (designato anche Responsabile Lavori con nomina sulla cui validità, pur contestata, non vi è stato pronunciamento) e **del coordinatore per la sicurezza** in fase di esecuzione, accertando invece la **responsabilità**:

- del **committente** che *“ha disposto che i lavori di cantiere continuassero e riprendessero senza avvisare di ciò né il responsabile dei lavori né il coordinatore per la sicurezza, ... così **vanificando l'avvenuta designazione delle suddette figure e impedendo di fatto ogni possibilità di controllo**, disinteressandosi degli adempimenti necessari e funzionali alla sicurezza del cantiere...”;*
- dell'**autore materiale** dell'investimento (futuro fruitore dell'immobile) che *“ ... **non era autorizzato** in alcun modo alla presenza in cantiere ed utilizzava un mezzo agricolo senza averne capacità sufficienti,*

... con ciò rendendosi entrambi responsabili dell'evento di danno”.

La mancata informativa al Direttore Lavori e al coordinatore è stata altresì valorizzata per accertare anche un **concorso colposo dello stesso lavoratore autonomo** (anche titolare di ditta individuale) **infortunato** che (si legge in sentenza) *“... avrebbe dovuto notificare D.L. e coordinatore per la sicurezza della propria presenza in cantiere e fornire loro il piano di sicurezza inerente alle lavorazioni di pavimentazione al fine di consentire loro un vaglio di conformità di personale e mezzi impiegati con la normativa di sicurezza sui luoghi di lavoro ... Non rispettando la normativa ha invece esposto se stesso ed i suoi collaboratori a condizioni di lavoro insicure, pertanto, appare corretto ascrivere allo stesso danneggiato una porzione di responsabilità nella causazione dell'infortunio”.*

Aggiunge il Giudice, infatti e più in generale, che *“ ... la sicurezza sul luogo di lavoro sia garantita dal rispetto di **un'obbligazione “integrata” che tutti i soggetti partecipanti ai lavori debbano rispettare** al fine di evitare di causare o subire infortuni, quindi, appare equo attribuire una pur minima quota di responsabilità per l'infortunio allo stesso lavoratore infortunato che **accettava il maggior rischio** derivante dal porsi in condizioni di lavorare in assenza di misure di sicurezza, ed anzi, **commetteva la violazione** descritta nel rapporto ispettivo dell'A.U.S.L. di Imola, in qualità titolare di impresa individuale con dipendenti in cantiere, per non aver redatto e consegnato al committente il Piano Operativo Sicurezza con i contenuti di cui all'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008, da presentare anche al coordinatore per la sicurezza prima dell'ingresso in cantiere ...”.*

9 aprile 2019

Francesca Masso


